# ALLEGATO A Dgr n.

pag. 1/15

Legge regionale 28 giugno 2013 n. 14
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali.

#### 1. Premessa

L'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" istituisce l'"elenco regionale delle fattorie sociali", di seguito elenco, la cui tenuta è demandata alla struttura della Giunta regionale competente in materia agricola.

L'iscrizione all'elenco in parola presuppone l'acquisizione da parte della Fattoria sociale richiedente dei nulla osta, autorizzazioni od assensi, comunque denominati, che risultano necessari per l'esercizio delle attività sociali di cui all'articolo 3 comma 1 della l.r. n. 14/2013, secondo quanto previsto dalle norme regionali o statali.

Le amministrazioni e le strutture pubbliche coinvolte nei distinti procedimenti amministrativi connessi risultano, in primo luogo, il Comune, l'A-ULSS, il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali, il Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). Peraltro, l'esercizio delle attività quali l'inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate, ex lett. a), dell'art. 3, comma 1, o progetti di reinserimento di detenuti, ex lett. d), coinvolgono le competenze del Dipartimento regionale Formazione Istruzione e Lavoro e dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il presente documento pertanto, in applicazione del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n.14/2013 definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, nonché disciplina - in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera f, della medesima legge regionale - l'organizzazione di interventi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari nonché alle imprese sociali e agli altri soggetti che intendono avviare una Fattoria sociale o migliorare il loro ambito di conoscenza.

#### 2. Articolazione dell'elenco

L'elenco, al fine di ricomprendere la molteplicità delle attività e delle competenze che contraddistinguono l'agricoltura sociale, si articola in sezioni, come di seguito indicate.

# Sezione a) "Inserimento socio-lavorativo"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le Fattorie sociali che attuano politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate<sup>1</sup> e delle fasce deboli<sup>2</sup>, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione.

<sup>1</sup> Persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fasce deboli: di cui alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"

- 2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL) al fine di dare concretezza alle seguenti progettualità previste dalle DGR n. 1138/2008 e DGR n. 21/2012 e loro ss. mm. e ii:
  - progetti di formazione in situazione;
  - progetti di alternanza struttura protetta-lavoro;
  - progetti di integrazione lavorativa della persona in situazione di svantaggio sociale su delega dei Comuni;
  - progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo;
  - percorsi integrati di inserimento socio lavorativo dei soggetti con disturbo psichico- Pro.P (DGR n. 21/2012 e ss. mm. e ii).
- 3) Soggetti aventi alle proprie dipendenze una o più persone disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

## Sezione b) "Percorsi abilitativi" e riabilitativi"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le Fattorie sociali che attuano percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

- 1) Soggetti disponibili ad attivare con Enti pubblici o privati accreditati percorsi abilitativi e riabilitativi attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, mediante sottoscrizione di idonee convenzioni tipo.
- 2) Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei seguenti servizi con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa):

Servizi di supporto alla famiglia-minori

- comunità educativa-riabilitativa per preadolescenti/adolescenti;

Persone con disabilità

- centro diurno per persone con disabilità;
- comunità alloggio per persone con disabilità;

Dipendenti da sostanze da abuso

- servizi di pronta accoglienza;
- servizi semiresidenziali;
- servizio residenziale di tipo A;
- 3) Soggetti disponibili ad attivare progetti di terapie assistite con gli animali (TAA) come definite dalla DGR n. 4130/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.
- 4) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali, anche in applicazione del comma 3, articolo 3 della lr n. 14/2013.

# Sezione c) "Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le Fattorie sociali che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, attuano iniziative educative, assistenziali, formative nonché azioni volte a promuovere forme di

benessere personale e relazionale, destinate a minori mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

1) Soggetti accreditati, ai sensi dell'allegato A della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, per l'erogazione dei seguenti servizi con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa).

#### Prima infanzia

- asilo nido;
- micro nido:
- centro infanzia:

Servizi di supporto alla famiglia-minori

- comunità educativa per minori;
- comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- comunità educativa diurna per minori adolescenti
- comunità educativa mamma bambino;
- comunità familiare

Persone anziane

- comunità alloggio per persone anziane.
- 2) Soggetti disponibili all'erogazione dei seguenti servizi ricompresi nell'allegato B della DGR n. 84/2007 e ss. mm. e ii, con l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura (comprese le strutture dell'azienda agricola e/o a servizio della stessa).
  - Comunità di tipo familiare mamma bambino;
  - Comunità di tipo familiare per persone con disabilità
  - Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici;
  - Gruppo appartamento per persone con disabilità;
  - Gruppo appartamento per malati psichiatrici;
  - Casa albergo/mini alloggi per anziani;
  - Servizi ludico-ricreativi/ludoteche;
  - Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia;
  - Struttura comunitaria per persone in situazione di marginalità sociale.
- 3) Soggetti disponibili all'erogazione dell'attività di nido in famiglia sviluppata presso un'azienda agricola (DGR n. 1502 del 20/09/2011 e ss. mm. e ii);
- 4) Soggetti disponibili ad attivare progetti di attività assistite con gli animali (AAA) ai sensi della DGR n. 4130 del 19/12/2006 e ss. mm. e ii, anche in convenzione con Enti pubblici o privati accreditati.
  - 5) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali .

## Sezione d) "Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti"

Vengono iscritte a questa sezione dell'elenco le Fattorie sociali che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, attuano progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'amministrazione penitenziaria, il dipartimento di giustizia minorile e l'ente locale.

Pertanto possono presentare istanza di iscrizione i seguenti soggetti di cui all'articolo 2 lettera b punti 1) e 2) della legge regionale n. 14/2013:

- 1) Soggetti disponibili ad accogliere progetti all'esterno delle strutture penitenziarie (articoli 21, 47 ter, 47 quater e 47 quinquies, 48dell'ordinamento penitenziario legge 354/1975 e articolo 94 del Testo Unico sugli stupefacenti D.P.R.309/1990), nell'ambito dell'attività agricola esercitata, comprendenti:
  - lavoro all'esterno della struttura penitenziaria;
  - affidamento in prova all'esterno della struttura penitenziaria;
  - semilibertà;
  - messa alla prova (Legge n.67 del 28/04/2014).
- 2) Istituti penitenziari disponibili ad accogliere, nell'ambito dell'attività agricola esercitata, progetti da sviluppare all'interno della struttura penitenziaria (artt. 17, 20 e 20 bis dell'ordinamento penitenziario legge n. 354/1975 e DGR n. 4130/2006), comprendenti:
  - risocializzazione dei detenuti presso le strutture penitenziarie.
- 3) Istituti penitenziari in cui tra le proposte trattamentali siano inserite attività agricole .

#### 3. Priorità e benefici dell'iscrizione all'elenco

L'iscrizione all'elenco costituisce priorità per :

- il riconoscimento delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali per le fattorie sociali;
- l'affidamento dei servizi alle fattorie sociali da parte di enti pubblici e privati, fatti salvi i requisiti previsti dalle specifiche leggi di settore.

L'iscrizione all'elenco costituisce vincolo per :

- l'utilizzo del logo, da collocare all'esterno del luogo ove viene svolta l'attività di agricoltura sociale e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Fattoria sociale del Veneto" con la denominazione dell'attività svolta;
- la concessione di beni del patrimonio regionale ivi compresi quelli di cui all'articolo 12 delle legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile";
- la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni;
- la possibilità di partecipare alle misure adottate da parte della regione per promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale di cui alla lettera b, art. 6, della l.r. 14/2013;
- il riconoscimento del titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, a parità di qualità del prodotto, all'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale.

# 4. Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione all'elenco

# 4.1 Requisiti soggettivi

L'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale in argomento prevede che possano essere annoverate quali fattorie sociali:

- 1) le imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale;
  - 2) I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, comma 2 del codice civile che siano:
    - 2a) imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118";
    - 2b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Sempre il medesimo comma 1, alla lettera a), nel definire l'agricoltura sociale, richiede alle imprese agricole, alle imprese sociali e agli altri soggetti l'impegno ad adottare criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale.

Da ultimo l'art. 6, comma 1, lettere f) e g) introducono la necessità, in capo alle imprese ed agli operatori dell'agricoltura sociale, della frequenza di appositi percorsi formativi per l'avvio dell'attività o per migliorare il proprio ambito di conoscenza.

Stante la normativa sopra richiamata e la particolarità delle attività, i requisiti soggettivi necessari per l'iscrizione all'elenco risultano:

- presenza di un'impresa agricola, sociale od altro soggetto indicato nella l.r. 14/2013, regolarmente costituito ed operante secondo i criteri di legge;
- impegno da parte della medesima impresa agricola, sociale od altro soggetto, di adottare criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale, mediante la predisposizione, sottoscrizione ed il rispetto di un'apposita carta dei servizi;
- frequenza da parte del titolare della ditta individuale, del partecipe familiare, del socio della società di persone e delle società cooperative, oppure del referente delle attività di agricoltura sociale degli appositi percorsi formativi obbligatori.

## 4.2 Requisiti oggettivi

Il requisito oggettivo indispensabile per l'iscrizione a tutte le sezioni dell'elenco regionale risulta la presenza dell'azienda agricola o comunque lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali da parte del soggetto richiedente, integrandole e/o coniugandole con le attività sociali di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. n. 14/2013.

Al fine di garantire che l'attività agricola non risulti marginale o addirittura irrilevante, è necessario che le attività di cui all'articolo 2135 del c.c., comma 2, comportino perlomeno un impegno minimo di 900 ore/anno, calcolate applicando i parametri ore/ettaro, ore/capo nonché i coefficienti di correzione dei tempi unitari convenzionali standard definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2293 del 10 dicembre 2013, fermo restando che la superficie minima dei terreni agricoli in conduzione da parte della fattoria sociale risulti di almeno 10.000 metri quadrati.

Inoltre al fine di garantire il risarcimento ad eventuali danni involontariamente cagionati verso terzi, in conseguenza di fatti accidentali, o i danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti dalla legge, purché

derivanti da responsabilità extracontrattuale ed imputabili a colpa, compreso il danno biologico, è necessario che la fattoria sociale stipuli un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Ogni altro requisito di carattere oggettivo, indispensabile per l'iscrizione della Fattoria sociale ad una sezione dell'elenco regionale risulta, invece, correlato alla particolare attività che il richiedente intende esercitare.

Tali requisiti di carattere oggettivo vengono definiti dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle correlate disposizioni amministrative regionali, analiticamente richiamate ed individuate nell'allegato B.

Il piano aziendale riportato nell'allegato D ed i rimanenti allegati, consentono di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo necessari per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.

Ad ogni buon conto, si precisa che possono richiedere l'iscrizione all'elenco le imprese agricole, le imprese sociali e gli altri soggetti, che intendono esercitare le attività previste dal comma 2 dell'articolo 2135 del codice civile e le attività di agricoltura sociale previste dal comma 1, art. 3, lettere a), b), c) e d) della legge regionale n. 14/2013 nel territorio della Regione del Veneto.

Peraltro, tenuto conto che negli ambiti periurbani ed in tutte le restanti aree della Regione del Veneto contraddistinte da una urbanizzazione diffusa, la prossimità tra zone residenziali e le aziende agricole promuove importanti esternalità e sinergie di carattere naturalistico, ricreativo, inclusivo e sociale, si reputa opportuno - al fine di promuovere e garantire tale valore aggiunto – consentire l'esercizio delle attività dell'agricoltura sociale disciplinate dalla l.r. n. 14/2013, anche in deroga agli eventuali requisiti di localizzazione in contesti urbani già consolidati, od in ambiente urbano-sociale e dizioni similari, a suo tempo inseriti nella DGR n. 84/2007.

# 5. Procedimento amministrativo per l'iscrizione all'elenco

L'iscrizione ad una sezione dell'elenco avviene a seguito di richiesta di parte (allegato C), verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari all'esercizio delle attività di agricoltura sociale richiesti (allegato B).

Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di presentazione dell'istanza; il termine ordinario per la conclusione del procedimento è di 90 giorni.

Il procedimento amministrativo per l'iscrizione all'elenco si articola nelle seguenti fasi:

Richieste di iscrizione	Fasi
Sezioni a) punti 1, 2, 3	- Presentazione dell'istanza (paragrafo 5.1)
Sezione b) punti 1, 2	- Avvio del procedimento (paragrafo 5.2)
Sezione c) punti 1, 3 Sezione d) punti 1, 2, 3	- Verifica della documentazione essenziale e istruttoria (paragrafo 5.3)
beliefe d) punti 1, 2, 3	Eventuali richieste di integrazioni
	Acquisizione di eventuali pareri, intese nullaosta o assensi alle Sezioni regionali ed amministrazioni pubbliche interessate
	- Approvazione dei lavori (paragrafo 5.7)
	tramite Decreto direttore regionale
	- Comunicazione rilascio o diniego della richiesta di iscrizione all'elenco regionale (Paragrafo 5.8)

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 7/15

	Nei casi in cui gli eventuali pareri, intese, nulla osta o assensi dalle Sezioni regionali ed amministrazioni pubbliche interessate non pervengano alla Sezione Agroambiente entro il termine dei 30 giorni il responsabile del procedimento, istruita la pratica, provvede ad indire la conferenza di servizi.  Le fasi procedurali sono quindi quelle sotto indicate a partire dall' Indizione conferenza di servizi.
Sezione b) punti 3, 4	- Presentazione dell'istanza (paragrafo 5.1)
Sezione c) punti 2, 4, 5	- Avvio del procedimento (paragrafo 5.2)
	- Verifica della documentazione essenziale, istruttoria (paragrafo 5.3)
	- Indizione conferenza di servizi (paragrafo 5.4)
	- Convocazione della conferenza di servizi (paragrafo 5.5)
	- Approvazione dei lavori (paragrafo 5.7)
	tramite Delibera di Giunta
	- Comunicazione rilascio o diniego della richiesta di iscrizione all'elenco regionale (paragrafo 5.8)

#### 5.1. Presentazione delle istanze

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Giunta Regionale - Sezione Agroambiente, tramite posta elettronica certificata, completa della documentazione essenziale, di cui all'allegato B, necessaria per la verifica dei requisiti.

La domanda può essere presentata direttamente dagli interessati o per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) aventi i requisiti di cui alla DGR n. 956/2010.

La presentazione della domanda per il tramite dei CAA ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 5 della lr. 7 agosto 2009, n. 16 comporta una riduzione dei tempi istruttori che non potranno essere superiori a 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dei CAA fatto salvo l'applicazione dei termini ordinari nel caso di incompletezza della domanda o mancata espressione dei pareri, svolgimento della Conferenza di Servizi.

La domanda di iscrizione deve essere completa di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione alle sezioni indicata nell'allegato B.

Con specifico decreto del direttore della Sezione Agroambiente verranno definite le procedure operative e la documentazione che deve obbligatoriamente accompagnare l'istanza rivolta alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA, nonché le modalità con cui il CAA attesta il riscontro della completezza documentale (check list di controllo e certificazione).

#### 5.2. Avvio del procedimento

La procedente Sezione Agroambiente provvede a verificare la ricevibilità dell'istanza<sup>3</sup> e a dare comunicazione al richiedente dell'avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, in alternativa, della comunicazione di irricevibilità.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Presenza della sottoscrizione valida ai sensi della vigenti normative; presenza del codice fiscale del soggetto richiedente e delle modalità di presentazione.

Contestualmente alla comunicazione la Sezione invia ad AVEPA<sup>4</sup> l'istanza.

Solo successivamente viene eseguita l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze presentate e considerate ricevibili.

#### 5.3. Verifica documentazione essenziale e istruttoria

Il Responsabile del procedimento, così come individuato nella comunicazione di avvio del procedimento, verificata la completezza e conformità della documentazione essenziale allegata all'istanza di iscrizione è tenuto a verbalizzare i risultati e a comunicare alla ditta istante, nel caso di esito negativo, le motivazioni riportate nel verbale istruttorio, invitando la ditta alla presentazione della documentazione mancante, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Per le istanze presentate per il tramite dei CAA, ove venga riscontrata l'insufficienza ovvero l'incompletezza della documentazione allegata all'istanza del richiedente, trovano applicazione i termini ordinari di conclusione del procedimento.

La mancata trasmissione, entro il termine di 10 giorni della documentazione, ovvero la mancanza del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del precedente comma, comporta la reiezione dell'istanza, mediante provvedimento espresso.

Nel caso di esito positivo della verifica della documentazione essenziale, il personale incaricato dell'istruttoria ovvero il Responsabile del procedimento è, altresì tenuto a verbalizzare i risultati istruttori.

Il Responsabile del procedimento è tenuto a richiedere pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati alle altre Sezioni regionali ed amministrazioni pubbliche, interessate a vario titolo dall'istanza, che sono tenute ad esprimersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta; parimenti AVEPA è tenuta, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, ad inviare gli esiti istruttori alla Sezione Agroambiente. Il termine di 30 giorni è ridotto a 15 giorni nel caso di istanze presentate per il tramite dei CAA.

Qualora i pareri non pervengano nel termine di 30 giorni dalla richiesta il responsabile del procedimento, istruita la pratica provvede ad indire la conferenza di servizi, con le modalità previste nei paragrafi 5.4, e 5.5.

### 5.4. Indizione della conferenza di servizi

Per le richieste di iscrizione alla sezione b) punti 3, 4 e sezione c) punti 2 4, 5, nonché in tutti i casi in cui non sia pervenuto ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990 parere, intesa, nulla osta o assenso comunque denominato, il Responsabile del procedimento provvede ad indire la conferenza di servizi, ai sensi del comma 1, articolo 14 della legge n. 241/90.

L'atto di indizione della conferenza di servizi precisa:

- l'Amministrazione proponente la conferenza di servizi;
- la tipologia di attività di agricoltura sociale nonché la sezione oggetto di richiesta di iscrizione;
- l'elenco degli eventuali endoprocedimenti necessari per concludere il procedimento amministrativo;
- l'elenco delle Strutture regionali e degli Enti aventi competenze endoprocedimentali;
- il rappresentante regionale nominato a presiedere la conferenza di servizi.

<sup>4</sup> il procedimento amministrativo di cui trattasi prevede che all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura venga affidata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31, nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, l'istruttoria di parte degli accertamenti da effettuare sulle domande di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.



Il primo incontro della conferenza, ai sensi dell'articolo *14 ter* della legge n. 241/90 è convocato entro quindici giorni dalla data di indizione.

#### 5.5. Convocazione della conferenza di servizi

La data di convocazione del primo incontro della conferenza di servizi viene comunicata, nelle forme previste al comma 2, articolo 14 ter della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati e dettagliate nell'atto di indizione dal direttore della Sezione Agroambiente. Alla conferenza di servizi sono invitate le Amministrazioni e gli Enti pubblici che hanno potestà nel rilascio di permessi, nulla-osta o autorizzazioni inerenti la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari all'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

Rientrano di diritto tra le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi il Comune, le Aziende ULSS e AVEPA competenti per territorio, il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali, il Dipartimento regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, il Dipartimento regionale Formazione Istruzione e Lavoro; nel caso di istruttorie concernenti ambiti attinenti alle materie della Sanità la Sezione Prevenzione e sanità pubblica e la Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare.

Alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti la richiesta di iscrizione, eventualmente assistiti dalle rispettive organizzazioni professionali, che partecipano senza diritto di voto.

Possono altresì partecipare alla conferenza, senza diritto di voto, i membri del gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti in materia di agricoltura sociale o solidale costituito con dgr. n. 1234 del 25 giugno 2012, lettere d), e), f), e g).

Con la convocazione della conferenza di servizi sono precisati:

- luogo, giorno e ora dell'incontro;
- eventuali carenze informative e documentali emerse in fase istruttoria;
- gli estremi dell'atto di indizione.

Alla convocazione della conferenza di servizi possono essere allegati eventuali elaborati progettuali ovvero l'atto di indizione.

Al fine di rendere ancora più veloci i termini di svolgimento dei lavori della conferenza, sarà possibile utilizzare le modalità telematiche e asincrone.

Il primo incontro della conferenza di servizi ha l'obiettivo di presentare il dettaglio tecnico dell'istanza di iscrizione a tutti i soggetti interessati. In sede di primo incontro della conferenza di servizi possono essere richiesti ai proponenti dell'istanza di iscrizione tutti i chiarimenti necessari o ulteriore documentazione. Qualora durante il primo incontro non si riscontrino particolari problemi ovvero pareri ostativi, espressi ai sensi dell'articolo 14 quater della legge n. 241/90 e ss. mm. e ii, il Presidente può mettere all'approvazione l'iscrizione all'elenco del richiedente.

Successivamente al primo incontro, la conferenza di servizi determina la data e il luogo del secondo incontro. Ove necessario, la conferenza potrà svolgersi direttamente in azienda, ovvero avvalersi di un sopralluogo effettuato presso la sede aziendale, da parte di alcuni dei membri della conferenza o da parte di loro delegati.

Nell'arco di tempo tra il primo e il secondo incontro della conferenza di servizi, i proponenti dell'istanza di iscrizione sono tenuti a presentare, nei termini e con le modalità deliberate nel corso del primo incontro, i chiarimenti o l'ulteriore documentazione per l'espressione del parere, nulla-osta o autorizzazione di competenza. Se questi ultimi non sono forniti entro i successivi trenta giorni, o al più tardi in sede di conferenza di servizi, si procede alla conclusione del procedimento.

I lavori di ciascun incontro della conferenza di servizi si concludono con la stesura di un verbale.

#### 5.6. Funzionamento della conferenza di servizi

La conferenza di servizi, indetta dal Responsabile del procedimento, viene presieduta, di norma, dal direttore della Sezione Agroambiente ovvero dal direttore della Sezione non Autosufficienza o dal direttore della Sezione Lavoro.

Il direttore della Sezione ha facoltà di delega e propone la nomina di un segretario della conferenza di servizi.

Ai sensi del comma 1, dell'articolo 14 *ter* della legge n. 241/90, la conferenza di servizi decide al suo interno le modalità di svolgimento dei lavori. In particolare, prima di iniziare l'esame istruttorio, la conferenza di servizi, nella sua collegialità, determina, su proposta della presidenza, i criteri generali di prevalenza delle posizioni rappresentate, in base alle quali adotta le determinazioni, motivate, di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6 bis della legge n. 241/90.

Ciascuna Amministrazione e Ente pubblico convocato partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, adeguatamente legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione.

Le Strutture regionali coinvolte nel procedimento amministrativo partecipano alla conferenza di servizi senza diritto di voto, che comunque rimane in capo al presidente della conferenza di servizi, il quale sintetizza e compendia le posizioni, i suggerimenti e le prescrizioni proposte in forma scritta, o verbalmente nel corso della conferenza, da parte dei colleghi delle altre Sezioni della Giunta Regionale.

#### 5.7. Conclusione dei lavori

Il procedimento amministrativo avviato con la presentazione dell'istanza di iscrizione da parte del soggetto interessato, ovvero per il tramite dei CAA, si conclude, nel caso di esito positivo ovvero negativo, con l'adozione di un provvedimento espresso.

Per richieste di iscrizione alla Sezione a) punti 1, 2, 3, Sezione b) punti 1, 2, Sezione c) punti 1, 3, e Sezione d) punti 1, 2, 3 il provvedimento espresso di iscrizione è ad opera del direttore della Sezione Agroambiente tramite decreto.

Per richieste di iscrizione alla Sezione b) punti 3, 4 e Sezione c) punti 2, 4, 5 il provvedimento espresso di iscrizione avviene con una deliberazione della Giunta Regionale proposta d'intesa dagli Assessori all'Agricoltura, al Sociale, alla Formazione ed al Lavoro.

# 5.8. Comunicazione di rilascio o diniego della richiesta di iscrizione all'elenco regionale

- Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare al soggetto proponente, a mezzo posta certificata l'avviso relativo:
  - all'iscrizione alla sezione dell'elenco regionale, con le eventuali prescrizioni ed i relativi tempi di adeguamento;
  - all'eventuale diniego all'iscrizione, con le motivazioni deliberate in sede di conferenza di servizi, o descritte in risposta alle richieste dei pareri, nulla osta e assensi di cui al paragrafo 5.3.

# 6. Procedimenti amministrativi successivi all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

# 6.1. Estensione dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

Le fattorie sociali iscritte all'elenco che richiedono un'estensione dell'iscrizione a nuove sezioni/sottosezioni dovranno fare richiesta alla Giunta regionale - Sezione Agroambiente, previa apposita istanza inviata tramite posta elettronica certificata, anche per il tramite dei CAA. Sarà cura della Sezione

ALLEGATO A Dgr n.	pag. 11/15	

Agroambiente, istruita la richiesta, concludere il procedimento, con atto espresso, con le modalità di cui al paragrafo 5.

## 6.2. Subentro nell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

Un nuovo soggetto può subentrare ad un soggetto precedentemente iscritto, fermo restando la persistenza dei requisiti oggettivi, purché dimostri di possedere tutti i necessari requisiti soggettivi. Dovrà, al riguardo, essere presentata apposita richiesta alla Giunta regionale - Sezione Agroambiente tramite posta elettronica certificata.

Sarà cura della medesima Sezione, istruita la richiesta, concludere il procedimento, con atto espresso, con le modalità di cui al paragrafo 5.

# 7. Mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali

Al fine di mantenere l'iscrizione, il titolare della Fattoria sociale dovrà con periodicità annuale, entro il 31 gennaio, comunicare mediante posta elettronica certificata:

- la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco;
- l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di cui al successivo paragrafo 11;
- tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, come definite nell'apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.

# 8. Cessazione delle attività di agricoltura sociale

Alla cessazione delle attività, la Fattoria sociale dovrà darne tempestivamente formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, alla Giunta regionale - Sezione Agroambiente, che provvederà all'aggiornamento dell'elenco regionale.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare periodicamente l'espletamento delle attività da parte delle fattorie sociali iscritte all'elenco, mediante richieste documentali.

# 9. Cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie sociali

La cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie sociali o da una delle sezioni viene effettuata d'ufficio nel caso in cui si verifichi una delle condizioni sotto indicate:

- a) venga meno uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, allorché, dopo opportuna richiesta, la carenza non sia stata regolarizzata;
- b) non sia stato rispettato l'obbligo di aggiornamento formativo biennale, di cui al successivo paragrafo 11;
- c) non siano state trasmesse alla Giunta Regionale le informazioni di cui al paragrafo 7, neppure a seguito di una richiesta di sollecito;
- d) non vengano svolte, per due anni consecutivi, le attività di agricoltura sociale comunicate con la richiesta di iscrizione;
- e) aver riportato condanne penali e essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione (tale requisito deve essere in possesso dell'ente nonché dell'imprenditore agricolo per una ditta individuale, dal rappresentante legale o Presidente per le società di persone, di capitale o per le cooperative e altre forme associate);

f) in presenza di gravi inadempienze segnalate all'Amministrazione Regionale o dalla medesima accertate, sulle quali, eventualmente, può essere chiamata ad esprimersi la conferenza di servizi di cui al paragrafo 4, anche a mezzo di procedura scritta.

#### 10. Carta dei servizi e codice etico

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n.14/2013 prevede che le attività dell'agricoltura sociale vengano svolte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale. A tal fine si ritiene che la "carta dei servizi" sia lo strumento con il quale la Fattoria sociale comunica a tutti gli interessati i principi e gli impegni programmatici che caratterizzano le attività di agricoltura sociale, al fine di divulgare e migliorare i servizi e la soddisfazione degli utenti.

La carta dei servizi è dunque il documento con il quale ogni erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza: nella carta la fattoria dichiara quali servizi intende erogare, con quali modalità e quali standard di qualità intende garantire, anche in relazione ai criteri di sostenibilità ambientale e conduzione etica delle attività.

Nella carta dei servizi, in particolare, dovrà essere presente una sezione inerente il codice etico della Fattoria sociale, con specificati perlomeno:

- i principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- le norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholder (consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- gli standard etici di comportamento: principio di legittimità morale; equità ed eguaglianza; tutela della persona; diligenza; trasparenza; onestà; riservatezza; imparzialità; tutela ambientale; protezione della salute.

Per richieste di iscrizione a sezioni che prevedano attività che, nella fase di autorizzazione all'esercizio e accreditamento, già obbligano l'erogatore a dotarsi di carta dei servizi, si ritiene sufficiente l'adeguamento di quanto previsto dalle specifiche norme a quanto su indicato.

#### 11. Formazione

L'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n.14/2013 prevede che la Regione promuova l'organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari che intendono avviare una Fattoria sociale o migliorare il loro ambito di conoscenza.

La successiva lettera g) prevede inoltre l'organizzazione di interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale rivolti a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende unità locali socio-sanitarie (AULSS), nonché a tutti i soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale.

La legge regionale, pertanto, attribuisce alla formazione ed alla informazione degli operatori delle imprese agricole e delle imprese sociali di cui ai punto 1) e 2), lett. b), comma 1, dell'art. 2, rilevanza fondamentale per un esercizio corretto e solidale delle distinte attività dell'agricoltura sociale.

In relazione a tale presupposto normativo, l'iscrizione all'elenco regionale da parte dei soggetti interessati risulta subordinata allo sviluppo di alcune competenze professionali attraverso appositi strumenti formativi. A tal proposito, nella prima fase di avvio delle procedure amministrative finalizzate all'iscrizione all'elenco regionale, si ritiene opportuna la frequenza di un percorso formativo di base che, fermi restando gli obiettivi formativi, potrà essere realizzato anche attraverso l'adozione di soluzioni metodologiche innovative (ad esempio learning week, assistenza/consulenza, ecc.). La durata minima complessiva è fissata in 100 ore e dovrà prevedere i contenuti essenziali sotto specificati.

# Corso base

Corso b			•
N°	TITOLO	CONTENUTI	N°
MODULO			ORE
1	L'agricoltura sociale: un	Peculiarità educativa e terapeutico-riabilitative	8
	percorso di sviluppo	dell'agricoltura	
	rurale	Storia e diffusione dell'agricoltura sociale	
		L'Agricoltura Sociale tra responsabilità ed economia	
		solidale	
		L'Agricoltura Sociale nelle politiche pubbliche	
		Legge Regionale n° 14 del 28 giugno 2013	
		Esperienze di fattorie sociali nel Veneto	
2	Multifunzionalità	Il ruolo e le competenze dell'operatore agricolo nella	10
	dell'azienda agricola e	fattoria sociale	
	sostenibilità ambientale	La multifunzionalità di una fattoria sociale	
		La salvaguardia della biodiversità e del territorio	
3	L'organizzazione	La forma giuridica e la fiscalità	16
	dell'impresa agricola	I sistemi socio-assistenziali e socio-sanitari dei contesti	
	sociale	territoriali	
		Le attività dirette alla fornitura di servizi sociali	
		Il sistema integrato sociale	
		Gli strumenti di comunicazione	
		Elementi di sicurezza in fattoria sociale	
4	Psicopedagogia	Il ruolo e le competenze dell'operatore nella Fattoria	16
·	1 Steopeaagogia	sociale	10
		L'osservazione e l'interpretazione	
		Il ruolo del contesto	
		L'interazione e la relazione empatica	
		Strategie operative	
		Protocolli di osservazione e valutazione	
		Il valore dell'equipe pluriprofessionale	
5	Gli approcci d'intervento	Tutela dei minori	24
3	per tipologia di utenti	Età evolutiva	
per tip	per apologia di atena	Area disabilità	
		Anziani	
		Salute mentale	
		Detenuti	
		Inserimento socio lavorativo	
		Percorsi abilitativi e riabilitativi	
6	Esperienze di fattorie	Confronto con esperienze di agricoltura sociale di	8
J	sociali	particolare valenza etica ed ambientale	
7	Laboratori dimostrativi	La coltivazione degli ortaggi	16
/ Labora	Laooraton unitostrativi	L'allevamento	10
		La trasformazione dei prodotti agricoli	
8	Feed-back degli obiettivi	Analisi delle esperienze e verifica degli apprendimenti	2
U	1 ccu-back degii obiettivi	TOT	100

TOT 100

A conclusione del percorso formativo base, ovvero a conclusione dei singoli moduli che lo costituiscono, verrà effettuata una verifica degli apprendimenti da parte di una commissione, nominata con Decreto del competente Direttore Regionale, costituita da 3 esperti, dei quali almeno uno risulti rappresentante regionale.

La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in coerenza con le strategie comunitarie<sup>5</sup> e con i documenti di programmazione nazionale, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di richiedere la valutazione di titoli acquisiti o esperienze professionali maturate in contesti coerenti con quelli del percorso formativo. La definizione della procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo, i soggetti responsabili e le modalità di formalizzazione saranno oggetto di apposito provvedimento, a seguito di una prima fase di sperimentazione.

I soggetti formatori sono gli organismi iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito della formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

Fatta salva la necessità di garantire lo sviluppo delle competenze oggetto del percorso base, al fine dell'iscrizione alle specifiche sezioni in cui si articola l'elenco, il titolare della fattoria sociale, il partecipe familiare, il socio della società di persone e delle società cooperative, oppure il referente delle attività di agricoltura sociale, dovrà assicurare - entro il termine di tre mesi dalla data di iscrizione all'elenco regionale – la maturazione di specifiche esperienze relative alla sezione prescelta, mediante strumenti di apprendimento attivo, orientati a sviluppare la consapevolezza degli utenti e l'interazione con il contesto di realizzazione dell'esperienza (ad esempio il partenariato, attività di affiancamento o altri strumenti non frontali), per una durata minima di 40 ore.

Il mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali prevede la frequenza di 16 ore di aggiornamento formativo ogni biennio sulle tematiche e le discipline oggetto del corso base.

I corsi di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità e-learning. Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning.

I corsi di formazione e di aggiornamento vengono riconosciuti dalla Regione ai sensi e in applicazione della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro".

Le imprese agricole, sociali e gli altri soggetti, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultano già esercitare, sulla base di evidenze documentali, le attività dell'agricoltura sociale possono garantire la frequenza al percorso formativo di base entro il termine ultimo di 360 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali. Le stesse imprese sono esonerate dall'acquisizione di esperienze specifiche (40 ore), relativamente alle attività della sezione concernenti l'esperienza pregressa, debitamente comprovata.

Richiamato il carattere sperimentale dell'adozione delle soluzioni formative sopra descritte, è prevista una fase di feedback entro il 30 giugno 2016, in ordine alla valutazione dell'efficacia degli strumenti sopra descritti in funzione degli obiettivi definiti dal Legislatore regionale. L'eventuale adozione di modifiche ed integrazioni sarà oggetto di provvedimento del Direttore della Sezione Agroambiente del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, e del Direttore dei Servizi Sociosanitari e Sociali.

# 11.1 Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il soggetto in possesso del requisito formativo non sia più presente in azienda (subentro di giovane imprenditore nella titolarità dell'impresa, cessazione del rapporto di lavoro, ecc), al fine di garantire la continuità dell'attività, la fattoria sociale rimane iscritta all'Elenco, a condizione che l'imprenditore, il partecipe familiare, il socio della società di persone, oppure il nuovo referente delle attività di agricoltura sociale, si assuma l'impegno a frequentare il corso base di formazione entro il termine massimo di un anno.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si richiama, ad esempio, il "Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente" con l'obiettivo, fra l'altro, di strutturare sistemi di formazione basati sulle esigenze dell'utenza.

# 12. Cause di forza maggiore

Sono riconosciute cause di forza maggiore:

- il decesso del titolare della ditta individuale, del partecipe familiare, del socio della società di persone oppure del referente delle attività di agricoltura sociale per tutti gli altri soggetti;
- l'incapacità professionale di lunga durata del titolare della ditta individuale, del partecipe familiare, del socio della società di persone oppure del referente delle attività di agricoltura sociale per tutti gli altri soggetti;
- l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda non prevedibile al momento della presentazione dell'istanza;
- la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la fattoria sociale o la superficie agricola dell'azienda:

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere trasmessa al responsabile del procedimento, di norma, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

# 13. Adeguamento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore

Eventuali disposizioni comunitarie, nazionali o regionali concernenti i requisiti per l'iscrizione all'elenco, entrate in vigore successivamente alla data di approvazione del presente allegato, dovranno in ogni caso essere tenute in debita considerazione nella procedura autorizzativa.

# 14. Disposizioni transitorie per i soggetti che alla data di pubblicazione della presente DGR risultano operanti nell'agricoltura sociale

Le imprese agricole, sociali e gli altri soggetti, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultano già esercitare – in forma documentata – le attività dell'agricoltura sociale, possono presentare richiesta di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali entro il termine ultimo di 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino alla conclusione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, di cui al precedente paragrafo 5, alle imprese agricole, sociali e gli altri soggetti di cui al comma precedente – non è a priori pregiudicato il possibile riconoscimento delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali per le fattorie sociali nonché l'eventuale affidamento e convenzionamento dei servizi da parte di enti pubblici e privati. Alle medesime imprese non è, parimenti, preclusa la partecipazione preferenziale ai percorsi formativi regionali in materia di agricoltura sociale nonché a tutti i rimanenti interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale promossi dall'Amministrazione regionale.